



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

LOTTO N. 1

SERVIZIO ASSICURATIVO “ALL RISKS/FURTO/RCT”

CAPITOLATO TECNICO

CIG: 68122828F0



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1 – Definizioni

1.1 Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Contraente:	Agenzia del Demanio.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le società coassicuratrici.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Broker:	Marsh S.p.A, con sede in Roma - Viale di Villa Grazioli, 23, intermediario che, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l'incarico dal Contraente per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione.
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Cose assicurate:	i beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati.
Sinistro/Danno:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Danni diretti:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni indiretti:	qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni consequenziali:	danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Comunicazioni:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Fabbricato:

la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

tutti i beni immobili compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" soggetti alla disciplina del D.L. n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate (con esclusione di quanto costituisce parte della rete fognaria pubblica), camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi comprese reti in fibra ottica e/o di trasmissione dati, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004; affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili.

Contenuto:

Tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati".

Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche" ed i "Valori" come di seguito definiti.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, macchinari utilizzati nei laboratori di restauro;

macchine, macchinari, attrezzature in genere necessarie allo svolgimento dell'attività specifica dell'Agenzia del Demanio;

mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

dell'Assicurato/Contraente;
attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, escluso quanto oggetto di separata partita A.R. oggetti d'arte;
merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro, anche se non espressamente menzionato, necessario al Contraente/Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
beni in leasing se non assicurati con specifica copertura;
sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti (anche ad impiego mobile), mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, CED, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumentazione tecnica in genere, strumenti topografici, strumenti di rilevazione e misura anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, semprechè su tali beni non sia presente separata copertura all risks elettronica;
denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

- gli altri documenti rappresentanti un valore;
quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
- Inondazioni e/o alluvioni:** fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
- Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- Allagamento:** qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
- Autocombustione:** combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
- Terrorismo:** per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
- Maremoto:** l'insorgere e il propagarsi di onde marine o lacustri provocate da fenomeni sismici e registrati da osservatori sismici.
- Mareggata:** l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.
- Fenomeno elettrico:** l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (anche sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili.
- Furto:** impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
- Rapina:** la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

2.1 Il presente capitolato ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

2.2 Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

2.3 Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di cristallo/vetro.

2.4 Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della polizza potranno essere ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

2.5 Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

2.6 A parziale deroga di quanto eventualmente previsto nelle dichiarazioni a stampa, il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, così come regolamentato al successivo Art. 1 delle "Norme che regolano il contratto in generale".

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1.1 Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

1.2 Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

1.3 Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

2.1 Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza stessa. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla polizza medesima sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

2.2 In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C

Art. 3 – Durata dell'assicurazione

3.1 L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2019.

3.3 E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia

4.1 Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

4.2 Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

4.3 I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

4.4 Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

5.1 Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti al precedente Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

5.2 Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'Art. 4 "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 6 – Recesso della Società

6.1 La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

a) – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

b) – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'Art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

c) – Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate ai punti a) e b), la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui ai punti a) e b), qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

7.1 La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

7.2 Le eventuali modifiche alla polizza debbono essere provate per iscritto.

7.3 Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

8.1 Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

9.1 Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

10.1 Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

11.1 Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizze.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

12.1 La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

12.2 Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

13.1 La polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

13.2 Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

13.3 Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

14.1 La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. oltre la scadenza contrattuale, con cadenza annuale e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
4. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 - a. sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento);
 - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d. sinistri senza seguito;
 - e. sinistri respinti.

14.2 La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

14.3 Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

14.4 In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Clausola Broker

15.1 Per l'assistenza nella presente procedura e per la successiva gestione, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 -Tel. 06.545161 - Fax: 06.54516396, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

15.2 La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura corrispondente al 3% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

15.3 La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione

16.1 La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, accertato con sentenza passata in giudicato, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 17 – Estensione territoriale

17.1 L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 18 – Coassicurazione e Delega

18.1 Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

18.2 La Società, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

18.3 Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Clausole vessatorie

19.1 L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Art. 20 – Cauzione definitiva

20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.

20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

20.5 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.

Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

21.2 L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

21.3 L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

21.4 In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il concessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'aggiudicataria nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 22 – Codice Etico

22.1 L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

22.2 L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

22.3 L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

22.4 Ai fini della L.190/2012, il legale rappresentante dell'Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all'interno dell'atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell'impresa con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.

22.5 Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell'Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all'interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.

22.6 L'Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell'Agenzia, in ordine all'insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

23.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

23.2 In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, vengono riconosciuti i diritti indicati all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Art. 24 – Risoluzione del contratto e recesso

24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

24.2 Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del punto 24.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. 20 del presente capitolato tecnico;

3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art. 22 del presente capitolato tecnico;

4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 21 del presente capitolato tecnico;

5) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

24.3 La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

24.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

24.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

25.1 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - ALL RISKS PATRIMONIO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

1.1 La Società alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni come di seguito disciplinati subito dagli enti/partite assicurati/e e più precisamente:

Fabbricati, come definiti all'Art. 1 – Definizioni, e immobili o porzioni di essi:

a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;

b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Contenuto, come definito all'Art. 1 – Definizioni, ovunque dislocato, di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

c) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;

d) presso terzi e/o dipendenti.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 2 – Rischi Assicurati

a) Danni materiali

La Società, alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali in genere agli enti assicurati, la polizza coprirà anche tali danni, così risultanti.

Relativamente ai Fabbricati ed al Contenuto di terzi, qualora fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la polizza, saranno operanti per quel rischio le somme e/o i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la polizza risarcirà la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della polizza;
- c) le franchigie della polizza, se inferiori, s'intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni; se superiori, saranno valide solo per la differenza.

b) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, nel limite del 10% del danno oltre all'ulteriore importo stabilito nell'apposita scheda dell'Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare, al più vicino scarico attrezzato in relazione alla tipologia delle macerie da smaltire, i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 20 della sezione 4 "Massimo risarcimento per sinistro e per anno", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

e) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Spese peritali".

f) Acqua condotta – Spese ricerca guasto

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, impianti idrici, igienici e termici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese:



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

a. sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;

b. necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7.

g) Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti indicati nella apposita Scheda dell'Art. 1 della sezione 7, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito nella scheda di quotazione e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Restano comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

h) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Contraente/Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

i) Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce "Ricostruzione archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.

Per "programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 3 – Esclusioni

3.1 La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni verificatisi in occasione di:



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;

a meno che il Contraente/Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a:

- g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato;
- h) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;
- j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- k) frode, truffa, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, malversazione e loro tentativi, misteriosa sparizione;
- l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas acqua, ameno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- n) operazioni di carico e scarico, errori di manovra, trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione all'esterno di aree private delle cose assicurate a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- o) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

p) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;

q) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".

r) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

s) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e/o dirigenti all'atto della stipula della polizza.

Art. 4 – Enti esclusi dall'assicurazione

1. il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato. In tal caso la presente assicurazione opera in caso di inefficacia della prima;
3. animali in genere
4. aeromobili e natanti;
5. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
6. automezzi iscritti al PRA;
7. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);

Art. 5 – Delimitazioni di garanzia

a) Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- Gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- Beni all'aperto, eccetto serbatoi ed impianti fissi per destinazione;
- Serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- Fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Per i danni da grandine arrecati alle lastre di fibrocemento, ai manufatti in materia plastica, ai serramenti, alle vetrature ed ai lucernari in genere il massimo indennizzo complessivo annuo è di € 50.000,00.

Salvo quanto sopra, la presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Eventi atmosferici".

b) Sovraccarico neve

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
- i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Sovraccarico neve".

c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 sul pavimento.
- alle merci contenute in locali interrati



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

La società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

d) Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre, da imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Eventi sociopolitici".

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

e) Terremoto

Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti durante il periodo dell'assicurazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti,

stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Terremoto".

La società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

f) Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga dell'Art. 3 punto p) delle Esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

g) Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita Contenuto ed agli impianti del Fabbricato, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

h) Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti – qualunque ne sia la causa – di rottura di vetri e cristalli collocati ed installati all'interno ed all'esterno dei fabbricati pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione.

Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce " Rottura vetri e cristalli".

i) Intasamento gronde e pluviali

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce " Intasamento gronde e pluviali".



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

j) Dispersione Liquidi

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm dal suolo nonché dalla perdita del liquido.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Dispersione liquidi".

k) Acqua Piovana

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione :

- i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- I danni causati da umidità o stillicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Acqua piovana".

l) Cedimento e franamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, causati da massi, che si verificano accidentalmente ed imprevedibilmente. L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Cod.Civ. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Cedimento e franamento del terreno".

m) Furto, rapina e portavalori

m.1) Portavalori

A deroga dell'Art. 2 – Esclusioni – Sezione 3, lett. f) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro, carte valori, titoli di credito e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto a seguito di strappo di mano o di dosso dei valori medesimi;
- rapina;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, privo di menomazioni).

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Relativamente alla presente estensione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Portavalori".

m.2) Furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile, fatta salva l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro, come previsto nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti all'aperto (ad es: parti di fabbricato) e/o al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno indennizzabile.

Relativamente ai **Valori** il furto è coperto per il 100% del loro valore alla condizione che gli stessi – salvo nei casi di furto con destrezza o rapina – siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia.

Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 50%).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Relativamente al **Contenuto** (escluso Valori) e limitatamente agli enti che per destinazione ed uso possono stare all'aperto, la garanzia è operante fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno, previa applicazione – in caso di sinistro – di uno scoperto del 15% sull'importo liquidabile a termini di polizza.

m.3) Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate, ancorché derivanti da atto vandalico, si precisa che si intendono assicurati anche i guasti ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Relativamente ai guasti cagionati dai ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Guasti cagionati da ladri – Atti vandalici".

m.4) Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

m.5) Rapina/Scippo

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. E' altresì compreso lo scippo.

m.6) Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, semprechè il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata, nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Furto con destrezza".

N.B.: Le garanzie "Furto e Rapina" sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia pari ad € 1.000,00.

n) Primo rischio assoluto

L'Assicurazione per quanto concerne l'Art. 5 lettera m) "Furto, rapina e portavalori", deve intendersi prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

o) Reintegro automatico

Limitatamente alle garanzie di cui al precedente Art. 5 – lettera m), la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza delle somme assicurate.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

SEZIONE 4 – ULTERIORI GARANZIE

Art. 1 – Modifiche e trasformazioni

1.1 Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti,



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività.

1.2 Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 2 – Diminuzione dei valori assicurati

2.1 In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

Art. 3 – Recuperi

3.1 Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

3.2 Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

3.3 Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 4 – Guasti fatti da autorità, Contraente/Assicurato o terzi

4.1 La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 5 – Anticipo indennizzi

5.1 Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila) il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% ma comunque non superiore al limite di € 3.000.000,00, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

5.2 L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 6 – Determinazione del Danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo

6.1 Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

1. In caso di distruzione:

- Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area).
- Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.

2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

3. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

4. I lavori di “ricostruzione e rimpiazzo” (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società, a meno che non derivante dal rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.

5. Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C., comma 1.

6. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

7. Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

8. Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
9. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti 1 usque 6 che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Art. 7 – Titoli di credito

7.1 Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento; la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

7.2 Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

7.3 Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 8 – Indennizzo separato per ciascuna partita

8.1 Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

8.2 A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

8.3 I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

9.1 Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

9.2 Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

9.3 Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 10 – Differenziale storico artistico

10.1 La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Differenziale storico artistico" per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all'assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.

10.2 La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 11 – Enti presso terzi

11.1 Si prende atto tra le Parti che quanto definito alla partita Contenuto può trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località.

11.2 La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Enti presso terzi".

Art. 12 – Spese di collaudo

12.1 La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 13 – Coppie o serie

13.1 In caso di danno risarcibile a termini della polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

13.2 Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 14 – Impiego mobile

14.1 Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi. La presente garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 15 – Maggiori costi

15.1 La Società, a deroga dell'Art 3 - lettera l) di cui alla Sezione 3 – All Risks Patrimonio, in caso di sinistro indennizzabile a termini della polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l'apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell'attività.

15.2 L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato/Contraente in assenza di sinistro.

15.3 La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

15.4 La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, elevati a 12 mesi nel caso di eventi catastrofali. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall'Art. 9 della Sezione 4.

15.5 La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 16 – Programmi in licenza d'uso

16.1 Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

16.2 Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 17 – Determinazione del danno ad apparecchiature elettroniche

17.1 Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto nell'Art. 6 "Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);

b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Valore assicurabile

17.2 Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente/Assicurato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 18 – Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Leeway clause – Regolazione premio

18.1 Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'Art. 6 "Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

18.2 La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

18.3 La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino ad un importo massimo di € 10.000.000,00, con l'intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il **valore totale degli enti assicurati**, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

18.4 In caso di acquisizione di enti il cui valore superi l'importo di € 10.000.000,00 il Contraente deve darne comunicazione alla Società; la relativa copertura decorrerà dalla data di conferma alla Società stessa.

18.5 Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente. La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

18.6 I premi dovuti in applicazione della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", delle Norme che regolano il contratto in generale.

Art 19- Colpa Grave e/o Dolo

19.1 A parziale deroga dell'Art. 3 Esclusioni - Sezione 3, lett. g), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- colpa grave del Contraente/Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

19.2 Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo del Contraente/Assicurato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 20 – Massimo risarcimento per sinistro e per anno

20.1 Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nella Sezione 7 all'Art. 1.

SEZIONE 5 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario/conducente dei fabbricati.

1.2 La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all'esistenza di piante nei parchi/giardini annessi ai fabbricati con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.

1.3 L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2 – Massimali di garanzia

2.1 Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sottolimiti eventualmente previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 per sinistro.

2.2 Resta convenuto che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati l'esposizione globale della Società non potrà superare per ogni sinistro il massimale sopra indicato.

Art. 3 – Novero dei terzi

3.1 Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;

b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

3.2 Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

3.3 A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 4 – Esclusioni

4.1 Sono esclusi i danni :

- a) da furto salvo quanto previsto all'Art. 8 della presente Sezione;
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a : inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche , come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dall'esercizio nei fabbricati di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- e) da guerra dichiarata o non, guerra civile ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive (RC Veicoli e Natanti).

Art. 5 – Danni da interruzioni di attività

5.1 E' compresa in garanzia la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall'Assicurato e causato l'irregolare o mancata erogazione. La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Interruzioni di attività".



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 6 – Inquinamento accidentale

6.1 L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo. La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Inquinamento accidentale".

Art. 7 – Danni da incendio

7.1 E' compresa la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su questa od altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale garanzia od altra polizza. La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Danni da incendio".

Art. 8 – Garanzia furto agevolato

8.1 Sono compresi in garanzia i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione, da parte di Imprese autorizzate dal Contraente, di lavori di straordinaria manutenzione. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 1.500,00 per sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Rimane a carico del Contraente il 10 % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente.

Art. 9 – Neve e/o ghiaccio

9.1 A titolo di precisazione e non di limitazione si prende atto che sono compresi in garanzia i danni causati da neve e/o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 10 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

10.1 E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 11 – Dolo e Colpa Grave

11.1 A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato stesso.

Art. 12 – RC del Committente

12.1 E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati dalla polizza.

Art. 13 – Rinuncia alla surrogazione

13.1 La Società rinuncia, salvo il caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Sezione ALL RISKS

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

1.1 In caso di sinistro il "Servizio Competente" dell'Ente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

1.2 L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

1.3 Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

1.4 Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

2.1 Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

3.1 L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a)** direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b)** fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

3.2 I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

3.3 Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

3.4 Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

3.5 Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 4 – Mandato dei periti

4.1 I periti devono:

- a)** indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1;
- c)** verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella polizza;
- d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

4.2 Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

4.3 I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

4.4 La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

4.5 Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 – Pagamento dell'indennizzo

5.1 Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

5.2 Altresì il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Sezione RCT

Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro

6.1 In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

6.2 La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

6.3 La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 7 – Gestione delle vertenze del danno – Spese legali

7.1 La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

7.2 Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale ed a comunicarne all'Assicurato il nominativo. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

7.3 In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato

7.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

7.5 L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

7.6 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

7.7 La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 8 – Gestione sinistri e recupero franchigie

8.1 A precisazione di quanto previsto al precedente articolo 7, la Società limitatamente alle garanzie della presente Sezione Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientri totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella polizza.

8.2 Successivamente al pagamento del sinistro la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

SEZIONE 7 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

NB: la tabella dei sottolimiti, delle franchigie e degli scoperti di seguito riportata indica quelli minimi previsti dalle condizioni di gara. In sede di offerta gli stessi potrebbero subire delle variazioni in accordo con l'offerta tecnica presentata dal concorrente. In fase di emissione del contratto, pertanto, la tabella verrà integrata con l'offerta tecnica, i cui valori pertanto, in caso di difformità dalla suddetta tabella, prevarranno.

I valori modificabili sono quelli contrassegnati da asterisco (*)

Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Salvo quanto pattuito nella tabella che segue per le singole garanzie, viene stabilito quanto segue:

- ✓ l'importo massimo a carico della Società per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa è pari ad **€ 30.000.000,00 (*)**



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	€ 1.000.000,00 in aggiunta al 10% del danno	Nessuno
Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione	€ 100.000,00	Nessuno
Oneri di architetti, professionisti e consulenti	3% (*) del danno con il massimo di € 150.000,00	Nessuno
Spese peritali	€ 40.000,00 (*) elevato a € 80.000 (*) per eventi catastrofali	Nessuno
Acqua condotta	Non sottolimitato	€ 250,00 (*)
Spese ricerca guasto	€ 26.000,00 (*) per sinistro e € 150.000,00 per anno	€ 250,00 (*)
Ricorso terzi	€ 3.000.000,00	Nessuno
Perdita pigioni	€ 50.000,00	Nessuno
Ricostruzione archivi	€ 50.000,00	Nessuno
Eventi atmosferici	60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, col massimo di € 10.000.000,00 per sinistro ed anno	10% (*) con il minimo di € 2.500,00 (*)
Enti all'aperto	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, col massimo di € 2.000.000,00 (*) per sinistro ed anno	10% (*) con il minimo di € 2.500,00 (*)
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, col massimo di € 5.000.000,00 (*) per sinistro ed anno	10% (*) con il minimo di € 10.000,00 (*)
Eventi sociopolitici	80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	10% (*) con il minimo di € 2.500,00 (*)
Terrorismo	€ 5.000.000,00 (*) per sinistro ed anno	10% (*) con il minimo di € 10.000,00 (*)
Terremoto	40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, col massimo di € 20.000.000,00 (*) per sinistro ed anno	10% (*) con il minimo di € 10.000,00 (*)
Crollo e collasso strutturale	€ 300.000,00	€ 10.000,00 (*)



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 (*)	€ 1.000,00
Rottura vetri e cristalli	€ 2.000,00 per singola lastra € 50.000,00 per anno	Nessuno
Intasamento gronde e pluviali	€ 300.000,00	10% con il minimo di € 2.000,00
Dispersione liquidi	€ 150.000,00	10% con il minimo di € 1.000,00
Acqua piovana	€ 20.000,00 (*) per sinistro € 150.000,00 per anno	€ 250,00
Cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	10% con il minimo di € 2.000,00
Furto/Rapina	Vedi somme assicurate	€ 250,00 (*)
Portavalori	Vedi somma assicurata	€ 250,00 (*)
Guasti cagionati dai ladri – Atti vandalici	€ 25.000,00	Nessuno
Furto con destrezza	€ 5.000,00	€ 250,00
Differenziale storico artistico	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Enti presso terzi	€ 300.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Maggiori costi	€ 300.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Interruzioni di attività	€ 250.000,00	10% con il minimo di € 2.500,00
Inquinamento accidentale	€ 150.000,00 (*)	10% con il minimo di € 2.500,00
Danni da incendio	€ 250.000,00	10% con il minimo di € 5.000,00
Responsabilità Civile Terzi	€ 5.000.000,00 (*)	Nessuno

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili

SEZIONE 8 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Elenco ubicazioni

IMMOBILI DI PROPRIETA'				
N.	Ubicazione	Indirizzo	Valore immobile	Valore contenuto
1	Roma	Via Piacenza 3/5/7	€ 6.000.000	€ 600.000
2	Roma	Via Quirinale, 28	€ 3.500.000	€ 40.000
3	Roma	Via Quirinale, 28 (alloggi + ex alloggi)	€ 4.000.000	
4	Roma	Via Barberini, 38	€ 10.250.000	€ 1.300.000



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

5	Milano	Corso Monforte, 32	€ 4.000.000	€ 500.000
6	Ancona	Via Fermo, 1	€ 2.200.000	€ 350.000
7	Campobasso	Viale Regina Elena, 1	€ 1.200.000	€ 160.000
8	Firenze	Via Laura, 64	€ 3.500.000	€ 410.000
9	Venezia	Via Borgo Pezzana, 1	€ 2.100.000	€ 240.000
10	Bologna	Via Azzo Gardino, 61	€ 1.000.000	
11	Napoli	Via Medina, 24	€ 6.000.000	
12	Roma	Via del Commercio, 19/27	€ 10.500.000	
13	Venezia	Via Cannaregio, 2139	€ 3.875.000	
14	Vicenza	Corso Palladio, 149	€ 4.700.000	
TOTALE			€ 62.825.000	€ 3.600.000

IMMOBILI IN LOCAZIONE				
N.	Ubicazione	Indirizzo	Valore immobile	Valore contenuto
1	Bari	Via Giovanni Amendola, 164D	€ 1.300.000	€ 241.303
2	Bologna	Piazza Malpighi, 11/19	€ 1.700.000	€ 303.600
3	Bolzano	Piazza del Tribunale, 2	€ 1.000.000	€ 169.415
4	Cagliari	Via Lo Frasso, 2	€ 1.700.000	€ 331.168
5	Catanzaro	Via Giovacchino da Fiore, 34	€ 1.300.000	€ 220.000
6	Catania	Via Monsignor Domenico Orlando, 1	€ 750.000	€ 136.070
7	Genova	Via Finocchiaro Aprile, 1	€ 1.700.000	€ 334.919
8	Lecce	Via Gallipoli, 37	€ 1.550.000	€ 228.070
9	Livorno	Via Lampredi, 45	€ 770.000	€ 20.000
10	Matera	Piazza Giacomo Matteotti, 18	€ 600.000	€ 120.417
11	Napoli	Via San Carlo, 26	€ 5.650.000	€ 123.000
12	Palermo	Piazza Marina Salita Intendenza, 2	€ 1.650.000	€ 298.076
13	Perugia	Via Luigi Canali, 12	€ 800.000	€ 156.662
14	Pescara	Piazza Italia, 15	€ 800.000	€ 305.505
15	Reggio Calabria	Via dei Bianchi, 2	€ 550.000	€ 98.945
16	Sassari	Via A. Giagu, 9	€ 270.000	€ 25.000
17	Torino	Corso Bolzano, 30	€ 2.100.000	€ 385.000
18	Udine	Via Gorghi, 18	€ 1.600.000	€ 329.355
19	Vicenza	Via Quintino Sella, 87	€ 350.000	€ 65.259
TOTALE			€ 26.140.000	€ 3.891.764



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Art. 2 – Partite e Somme Assicurate

Partita	Enti assicurati	Somme assicurate
1/A	Fabbricati di proprietà	€ 62.825.000
1/B	Fabbricati in locazione	€ 26.140.000
2/A	Contenuto di proprietà	€ 3.600.000
2/B	Contenuto in locazione	€ 3.891.764
3	Ricorso terzi	€ 3.000.000
4/A	Furto Contenuto per tutte le ubicazioni	€ 100.000
4/B	Furto Contenuto sede di Roma – Via Barberini, 38	€ 200.000
5	Furto fissi ed infissi	€ 30.000
6	Portavalori	€ 5.000
7	Massimale per sinistro RCT	€ 3.000.000

Le parti prendono atto che, fermi i limiti massimi di risarcimento previsti in polizza, sulle somme assicurate alla partita 1) Fabbricati e alla partita 2) Contenuto, in caso di sinistro, non si provvederà ad applicare il disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Sacchetti